

CONVENZIONE

tra

Movimento Cristiano Lavoratori, sede Provinciale di Vicenza, di seguito anche *breviter* “M.C.L.”, nella persona del signor Zanella Alberto (ZNLLRT51A28F838E), nato a Nanto(VI) il 28.01.1951, residente a Val liona, via Verdi 4, che qui lo rappresenta,

e

Pesce Stefania (PSCSFN68B52E625H), nata a Livorno, il 22.02.1968, residente a Vicenza, via Maccà n. 16, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Vicenza, con studio ivi in Contrà Cordenons n. 6, di seguito anche *breviter*, “il legale”

Premesso che

- a) Il Movimento Cristiano Lavoratori è una libera associazione di lavoratori cristiani, con finalità di solidarietà, volontariato e promozione sociale, senza scopo di lucro, che intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti e nella legislazione, come da Statuto che qui si ha per integralmente riportato e trascritto, conosciuto e condiviso;
- b) Il M.C.L. promuove e svolge attività di assistenza e tutela dei lavoratori, per la salvaguardia dei diritti ed il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali, nel rispetto dei propri valori fondanti;
- c) Le attività prestate a favore dei propri iscritti sono disciplinate dallo Statuto e sono essenzialmente gratuite;
- d) Per consentire il perseguimento delle finalità associative, il M.C.L. intende avvalersi della collaborazione di professionisti qualificati, che condividano i valori cristiani, regolarmente iscritti negli appositi Albi professionali, disciplinando i rapporti con essi mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, come la presente;
- e) Il M.C.L. intende mettere a disposizione dei propri iscritti un servizio di prima assistenza e consulenza gratuita, al fine di orientare i lavoratori nella tutela dei propri diritti e nella formulazione delle relative istanze, con successiva libera facoltà dell’iscritto di conferire incarico al professionista, il quale s’impegna sin d’ora – in ossequio alle norme deontologiche e che disciplinano la materia – a praticare tariffe agevolate agli iscritti del M.C.L. nel rispetto dei minimi tariffari, come di seguito specificato;
- f) In tale quadro di rapporti, il M.C.L. intende avvalersi dell’operato professionale dell’avv. Stefania Pesce in favore dei propri iscritti, per l’attività di consulenza ed assistenza legale, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, nei termini di seguito precisati e concordati con la professionista;
- g) L’avv. Stefania Pesce, nel rispetto dei valori cristiani fondanti il M.C.L. e degli obiettivi su richiamati, aderendo allo spirito volontaristico, solidaristico e consapevole che le attività del

M.C.L. sono essenzialmente gratuite, si rende disponibile a prestare la propria attività professionale, in sede sia stragiudiziale che giudiziale, in favore di tutti gli iscritti al M.C.L., alle condizioni tutte di seguito pattuite e descritte;

Tanto premesso, le parti, come sopra generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
- 2) Il M.C.L. si impegna ad inserire tra i propri professionisti di fiducia l'avv. Stefania Pesce del Foro di Vicenza, presentandola ai propri iscritti che necessitassero di assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, nelle materie di sua competenza.
- 3) Il legale precisa che le materie di propria competenza, e nelle quali ha maturato particolare esperienza, sono le seguenti: diritto del lavoro (e più precisamente, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo: stipula e modifica dei contratti di assunzione, procedimenti disciplinari, trasferimenti, mutamenti di mansione, licenziamenti, infortuni e malattie professionali, condotte anti-sindacali); diritto di famiglia (e più precisamente, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo: separazioni e divorzi, modifiche delle condizioni di separazione, tutela dei minorenni); diritto civile (e più precisamente, anche se a titolo esemplificativo e non esaustivo: obbligazioni e contratti, locazioni, successioni, infortunistica stradale, responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale in genere), **diritto penale (sicuri? Precisare. Le materie sono molte e molto eterogenee).**
- 4) Il legale si impegna a prestare la propria attività professionale in favore degli iscritti al M.C.L., da questo a Lei presentati, alle seguenti tutte concordate condizioni:
 - 4.1) A richiesta del M.C.L., il legale effettuerà il primo incontro gratuito con l'iscritto al M.C.L. presso la sede di Vicenza, effettuando una prima ricognizione del caso e fornendo un primo parere orale, volto ad inquadrare la fattispecie e ad illustrare i possibili rimedi esperibili.
 - 4.2) Su richiesta dell'iscritto al M.C.L. di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, o a sua richiesta di essere assistito, in sede giudiziale e/o stragiudiziale, il legale agirà in forza del mandato conferitole direttamente dall'iscritto, instaurando così con questo un rapporto diretto, senza che il M.C.L. assuma alcuna obbligazione, tanto nei confronti

del legale quanto nei confronti del proprio iscritto, e quindi non sorgendo in capo al M.C.L. alcuna obbligazione, neppure in via solidale o subordinata o parziale.

- 4.3) Il legale, nell'ambito delle proprie competenze, s'impegna ad assumere mandati relativi a contenziosi da radicarsi o già pendenti avanti al Tribunale di Vicenza, ai Giudici di Pace della Provincia, alla Corte d'Appello di Venezia ed alla Corte di Appello di Roma; relativamente alle controversie di lavoro s'impegna ad offrire assistenza avanti all'Ispettorato del Lavoro della Provincia di Vicenza. Fuori dai casi su indicati, il legale si riserva di accettare l'incarico e di avvalersi di domiciliatari di propria fiducia, con maggiorazione di spesa a carico dell'assistito.
- 4.4) Per il caso di giudizi in materie esenti da spese di giustizia (ad esempio le controversie in materia di lavoro per la parte che ha un reddito inferiore ai parametri determinati dalla legge) il legale si impegna a non richiedere alcuna anticipazione dei propri onorari.
- 4.5) Per il caso di giudizi non esenti da spese di giustizia, il legale si impegna a richiedere l'anticipazione delle sole spese necessarie, quali contributo unificato, marche da bollo, notifiche *et similia*.
- 4.6) Solo nel caso in cui il legale non richieda alcun fondo spese e provveda direttamente e personalmente alle anticipazioni, dichiarerà in atti di essere antistatario, così da ottenere – in caso di esito favorevole della causa – che il Giudice condanni controparte a pagare direttamente in suo favore gli onorari non riscossi e le spese anticipate.
- 4.7) Il legale si obbliga ad adottare in favore degli iscritti al M.C.L., in relazione a tutte le attività professionali prestate – sia in sede giudiziale che stragiudiziale – i minimi tariffari come previsti per ciascuna fase dal D.M. 10.03.2014, n. 55 e successive modifiche, oltre agli accessori di legge quali Cassa Previdenza Avvocati (c.p.a.) ed I.v.a., con esplicita esclusione del rimborso forfettario delle spese generali *ex art. 2 del D.M. cit.*, nella misura attualmente prevista pari al 15% del compenso totale.
- 4.8) Eventuali periti, consulenti tecnici ed ausiliari ritenuti necessari saranno scelti liberamente dall'iscritto al M.C.L., con aggravio di spesa a proprio esclusivo carico;

eventuali domiciliatari, co-difensori o sostituti processuali saranno di scelta esclusiva del legale, che si farà integralmente carico dei loro onorari e spese.

- 4.9) In caso di esito favorevole del giudizio e di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese, il legale si obbliga a non richiedere agli iscritti al M.C.L. somme ulteriori rispetto a quelle liquidate dall'Autorità Giudiziaria, dichiarandosi s'in d'ora soddisfatto, senza avere più null'altro a pretendere dall'iscritto al M.C.L. a nessun titolo, ragione e/o causa.
- 4.10) In caso di esito negativo del giudizio e di condanna dell'iscritto al M.C.L., resta fermo quanto pattuito al paragrafo n. 4.7, oltre all'eventuale condanna al pagamento delle spese legali alla/e controparte/i, senza che il M.C.L. assuma alcuna responsabilità e/o obbligazione, neppure in via solidale o sussidiaria o anche solo parziale, per nessun titolo ragione e/o causa.
- 4.11) L'iscritto al M.C.L. conserva il diritto di richiedere, prima del conferimento dell'incarico, un preventivo di massima, a sua discrezione con o senza dettaglio.
- 4.12) Nei casi di particolare complessità, il legale e l'iscritto al M.C.L. hanno facoltà di concordare per iscritto, prima e comunque non più tardi del conferimento dell'incarico, eventuali deroghe a quanto sopra.
- 5) La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di entrambe le parti di risoluzione anticipata, da comunicarsi all'altra parte mediante lettera raccomandata AR, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Alla scadenza naturale o anticipata della presente, il Legale si obbliga a trasmettere a M.C.L. l'elenco completo delle pratiche ancora in corso – sia in sede giudiziale che stragiudiziale – descrivendone lo stato, i successivi incombenti e fornendo un giudizio prognostico sull'esito.

Vicenza, li _____

Il Presidente Provinciale MCL
(Alberto Zanella)

avv. Stefania Pesce

